

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PRINCIPALI VINCOLI NORMATIVI

ORDINAMENTI DIDATTICI CORSI DI LAUREA

Descrizione del vincolo	Numero	Fonte normativa di riferimento	Note
Numero massimo di esami	20	D.M. 1648/2023, art. 4, c. 2	Ai fini del conteggio vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) che sono considerate pari ad 1 esame indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre attività formative previste dal D.M. 270/2004 (TAF-E e/o TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate.
Numero massimo di CFU determinati dalla classe	90	D.M. 270/2004, art. 10, c. 2	
Numero minimo di CFU per attività affini e integrative	18	D.M. 1648/2023, art. 3, c. 5	
Numero minimo di CFU per attività formative a scelta libera dello studente	12	D.M. 1648/2023, art. 3, c. 5	
Numero minimo di CFU in condivisione tra due corsi della stessa classe	60	D.M. 270/2004, art. 11, c. 7, lett. a	I CFU in condivisione devono essere su attività formative di base o caratterizzanti (TAF A e/o TAF B).
Numero minimo di CFU di differenziazione tra due corsi della stessa classe	40	D.M. 1648/2023, art. 1, c. 2	
Numero minimo di CFU in condivisione tra gli eventuali <i>curricula</i> del corso	60	D.M. 270/2004, art. 11, c. 7, lett. a Linee guida CUN	Nota MUR 1632 del 13/03/2008 estende quanto previsto dal D.M. 270/2004, art. 11, c. 7, lett. a) ai <i>curricula</i> . Il CUN nelle linee guida alla scrittura degli ordinamenti didattici evidenzia che i <i>curricula</i> devono essere declinazioni distinte di un progetto che rimane unitario e che deve essere descritto come tale e non come mera



			giustapposizione di percorsi paralleli.
Numero massimo di CFU riconoscibili per attività extracurricolari	48	L. 240/2010, art. 14 D.M. 931/2024	Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
Range di CFU	Di norma il massimo di un intervallo di CFU in un ambito o in un'attività formativa non dovrebbe eccedere il doppio del minimo	Linee guida CUN	Occorre fare attenzione a non usare intervalli di CFU così ampi da rendere indeterminato il percorso formativo, poco leggibile l'ordinamento didattico e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva. Eventuali eccezioni devono essere motivate (ad esempio in presenza di <i>curricula</i>).
Ambiti disciplinari attività formative caratterizzanti		D.M. 1648/2023, art. 3, c. 3	Se la classe prevede più di tre ambiti disciplinari caratterizzanti per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, individuare per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
Numero minimo di CFU da riservare alle attività di base e caratterizzanti afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle ministeriali	72	D.M. 1648/2023, art. 3, co. 4	

ORDINAMENTI DIDATTICI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Descrizione del vincolo	Numero	Fonte normativa di riferimento	Note
Numero massimo di esami	12	D.M. 1649/2023, art. 4, c. 2	Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni non possono essere previsti più di 30 esami. Ai fini del conteggio vengono considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e le attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF-D) che sono considerate pari ad 1 esame indipendentemente dal numero effettivo di prove di esame sostenute. Le valutazioni relative alle altre



			attività formative previste dal D.M. 270/2004 (TAF-E e/o TAF-F), in ragione della loro natura e modalità e fatta salva diversa decisione assunta in autonomia dagli Atenei in relazione e specifiche esigenze, possono non essere considerate.
Numero massimo di CFU determinati dalla classe	48	D.M. 270/2004, art. 10, c. 4	
Numero minimo di CFU per attività affini e integrative	12	D.M. 1649/2023, art. 3, c. 5	Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono riservare almeno 30 CFU complessivi alle attività formative previste dall'art. 10, co. 5, del D.M. 270/2004 (attività autonomamente scelte dallo studente, attività formative affini o integrative, attività formative relative alla preparazione della prova finale, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, attività formative volte ad agevolare le scelte professionali come tirocini formativi e di orientamento, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni ed enti pubblici o privati).
Numero minimo di CFU per attività formative a scelta libera dello studente	8	D.M. 1649/2023, art. 3, c. 5	
Numero minimo di CFU di differenziazione tra due corsi della stessa classe	30	D.M. 1649/2023, art. 1, c. 2	
Numero massimo di CFU riconoscibili per attività extracurricolari	24	L.240/2010, art. 14 D.M. 931/2024	Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
Range di CFU			Le linee guida CUN prevedono che eventuali ampi intervalli di CFU siano accettabili solo a condizione di una solida e valida motivazione e, comunque, non devono essere così ampi da rendere poco leggibile l'ordinamento didattico e poco valutabile il significato culturale del percorso formativo e della figura professionale che ne deriva.
Ambiti disciplinari attività formative caratterizzanti		D.M. 1649/2023, art. 3, c. 3	Se la classe prevede più di tre ambiti disciplinari caratterizzanti per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, occorre individuare per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità



			del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
Numero minimo di CFU da riservare alle attività caratterizzanti afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle ministeriali	36	D.M. 1649/2023, art. 3, co. 4	

CORSI AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE (D.M. 446/2020)

SCHEMA ORDINAMENTALE	CFU MINIMI (almeno 48 su TAF A, Be C)
TAF A BASE	12
TAF B CARATTERIZZANTI	24
TAF C AFFINI O INTEGRATIVE	6 (mai superiori ai CFU indicati per TAF B)
TAF D A SCELTA STUDENTE	3
TAF E PROVA FINALE E LINGUA STRANIERA	3
TAF F LABORATORI	48
TAF F TIROCINI	48